



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Avvertenza: a norma dell'articolo 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione della Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell'Assicurato.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione il contratto di assicurazione;

Polizza il documento che prova l'assicurazione;

Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Società l'impresa assicuratrice;

Agenzia l'intermediario di assicurazione indicato nella Scheda di Polizza;

Broker l'intermediario di assicurazione Broker dell'Ente indicato nella Scheda di Polizza;

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio la probabilità che si verifichi un sinistro;

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Massimale la massima esposizione della Società per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni personali e qualunque sia il numero delle cose danneggiate.

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.) in materia di rapporto o prestazione di lavoro nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Tale definizione comprende:

- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196 e s.m.i.;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.

Retribuzioni l'ammontare degli importi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera;

Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danni a cose alterazione fisica o chimica di cose;

Scoperto la percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato;

S.I.R. l'importo che viene detratto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato;

Committente colui che cede a terzi (appaltatori) i lavori;

Appaltatore / Subappaltatore colui al quale sono stati ceduti dal committente o dall'appaltatore parte o la totalità dei lavori.



OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività istituzionale.

Sono comprese tutte le attività complementari, ed accessorie all'attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà e conduzione degli immobili nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, all'allestimento e montaggio di stands e relativi impianti; l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.

L'assicurazione comprende:

- i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza;
- i danni alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, esclusi i danni a cose che l'Assicurato stesso abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
Qualora l'Assicurato abbia in corso polizza Incendio estesa al rischio accessorio "Ricorso Terzi" la presente garanzia non opera in eccedenza a tale copertura.
La presente garanzia è prestata con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo previsti nella Scheda di Polizza.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace **alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge**; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.

PRECISAZIONE

L'assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni



DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) VALIDITA' TEMPORALE, DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a prestatori di lavoro nonché danni a cose di terzi) verificatisi **durante il periodo di efficacia della polizza.**

Art. 2) VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida per i danni verificatisi in Europa.

Art. 3) PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del contratto è fissata in uno o più anni come da Scheda di polizza.

Nel caso in cui la durata del contratto sia poliennale, il contratto cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

Su richiesta del Contraente, la presente assicurazione potrà essere rinnovata, per un massimo di 12 mesi, a condizioni contrattuali ed economiche da concordare con la Società,

Sarà comunque facoltà delle parti recedere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Nel caso in cui la durata del contratto sia fissata in un anno, in mancanza di disdetta da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, **l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

Art. 4) NOVERO DEI TERZI

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) gli amministratori del Contraente, limitatamente ai danni subiti in occasione di lavoro o di servizio;
- b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poichè per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

Art. 5) ESCLUSIONI

Danni esclusi dall'assicurazione rcto:

- a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
- b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
- d) i danni cagionati da prodotti in genere dopo la consegna a terzi ;
- e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli avvenuti prima, durante e dopo il periodo di esecuzione dei lavori.
- g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
- h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili;
- j) i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici (c.d. "mobbing", "bossing").

- k) **gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;**
- l) **le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;**
- m) **i danni da furto;**
- n) **i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l'inquinamento dell'atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- o) **i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti;**
- p) **i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- q) **i danni derivanti da responsabilità civile personale medico (collaboratori e/o dipendenti dell'Ente);**
- r) **i danni derivanti da responsabilità civile per la gestione farmacie;**
- s) **i danni derivanti da responsabilità civile per l'esercizio di scuole e le attività di istruzione e formazione professionale;**
- t) **da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;**
- u) **i danni derivanti da proprietà e/o gestione di acquedotti e/o fognature;**
- v) **i danni derivanti da proprietà e/o gestione di impianti e/o centri sportivi con capienza superiore a 10.000 persone;**
- w) **i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e deall cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività ad eccezione della committenza dei lavori**
- x) **i danni derivanti da responsabilità civile per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Municipalizzate, da case di cura, da proprietà ed esercizio di case di cura, dalle A.S.L./A.O. e dagli enti o società incaricati dalla gestione di pubblici servizi, S.p.A. Comunali, da consorzi intercomunali e da Unioni di Comuni;**
- y) **i danni derivanti da cani randagi**
- z) **i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;**
- aa) **i danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere quali ne siano le cause;**
- bb) **i danni derivanti da scioperi, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio**
- cc) **i danni conseguenti da attività professionali in genere nonché perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti od omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge e/o regolamento nell'esercizio delle loro funzioni**
- dd) **da fuochi di artificio**
- ee) **i danni derivanti da assenza o manutenzione non adeguata di guard rail/barriere di protezione stradale**
- ff) **Sanzioni: La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione**



AIG MUNICIPALITIES GUARD Ed. 07_2014 ASSISTITA SENZA SPESE

Europea o degli Stati Uniti d'America.

- gg) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electrmagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromegnetic Radiation EMR);**
- hh) i danni provocati dalla rete fognaria e da spargimento d'acqua non conseguenti a rottura accidentale di impianti e condutture.**



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

ii)

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 7) S.I.R.

Assicurazione R.C.T./O.

La garanzia è operativa per ogni sinistro RCT/O di importo superiore alla franchigia indicata nel frontespizio di polizza, che resta a totale carico dell'Assicurato quale Franchigia in "Self Insurance Retention"(S.I.R.).

Si conviene che:

1. L'Assicurato ha facoltà di denunciare alla Società anche i sinistri di importo inferiore o indeterminato ma presumibilmente inferiore alla franchigia.

In questo caso la Società provvederà a proprie spese direttamente o tramite i propri fiduciari alla sola gestione stragiudiziale del sinistro. In esito a tale attività la Società potrà respingere la responsabilità dell'Assicurato nei confronti del terzo danneggiato ovvero formulare all'Assicurato una proposta di liquidazione, cui spetterà all'Assicurato dare direttamente seguito fino all'intera concorrenza della franchigia.

Con l'adempimento delle predette attività terminerà ogni impegno e spesa a carico della Società.

Resterà a totale carico dell'Assicurato la liquidazione del sinistro, la gestione dell'eventuale contenzioso e relativi oneri.

2. Ogni sinistro il cui valore sia superiore o indeterminato ma presumibilmente superiore alla franchigia dovrà essere denunciato tempestivamente alla Società la quale provvederà direttamente o tramite propri fiduciari alla gestione e liquidazione al netto della franchigia. La Società informerà l'Assicurato circa l'esito degli accertamenti o l'eventuale liquidazione proposta o da proporre al terzo danneggiato che si intenderanno approvati decorsi 15 giorni dalla comunicazione salvo il caso di dolo o colpa grave.

3. La Società sarà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la franchigia mentre la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente o inferiore alla franchigia resterà a totale carico dell'Assicurato che sarà direttamente responsabile nei confronti del terzo danneggiato.

La Società non risponderà di un eventuale pregiudizio derivante della mancata o tardiva o incompleta liquidazione del terzo da parte dell'Assicurato

Art. 8) MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso e a quelli alle cose trasportate sui mezzi stessi.**



AIG MUNICIPALITIES GUARD Ed. 07_2014 ASSISTITA SENZA SPESE

Art. 9) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale degli Amministratori del Contraente, nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei funzionari ed in genere dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

Ciò entro i limiti del massimale relativo alla garanzia interessata e riportato nella Scheda di Polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei Prestatori di Lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

Detta condizione aggiuntiva vale anche per il preposto al servizio di Prevenzione e Protezione in base al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in tema di sicurezza sul lavoro, semprechè trattasi di prestatore di lavoro dell'Assicurato, esclusa ogni responsabilità di natura professionale.

Art. 10) COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

L'assicurazione comprende i danni alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, fermo restando che sono esclusi i danni agli immobili, alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 11) COSE TROVANTESI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse.

Restano esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 12) DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 5) lettera h) delle DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei, esclusi i danni da sospensione ed interruzione di esercizio o mancato uso.

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 13) DANNI A COSE SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE

A parziale deroga dell'art. 5) lettera c) delle DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE l'assicurazione comprende i danni alle cose sollevate, caricate o scaricate.

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.



Art. 14) PROPRIETA' DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D.Lgs. 494/96 la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove previsto dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

L'assicurazione si intende estesa anche ai seguenti rischi: gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo di beni mobili, e loro pertinenze, strutture (comprese tensostrutture e/o strutture mobili), macchinari, attrezzature, ruderi, manufatti, ed in quanto sia destinato allo svolgimento delle attività dell'Assicurato

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 15) BUONA FEDE

Ad integrazione della lettera A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.T., l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 16) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'Art. 5) Esclusioni lettera m), l'assicurazione si intende estesa alle lesioni personali ed ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a cause accidentali che abbia origine dallo stabilimento in cui si svolge l'attività assicurata.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo congiuntamente o disgiuntamente da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimito di risarcimento per ogni sinistro e per anno indicato nella Scheda di Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

L'assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette dell'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili.

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non comprende i danni:

- 1) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento;**

- 2) **conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;**
- 3) **conseguenti ad alterazioni di carattere genetico;**
- 4) **cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo.**

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 17) MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE lettera B) R.C.O., l'assicurazione si intende estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistro, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto.

La presente condizione particolare spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data riportata nella Scheda di Polizza (*in mancanza di indicazione, tale data si intende coincidente con la decorrenza della presente polizza*).

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.

I sottolimiti di cui sopra rappresentano la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non vale:

- 1) **per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) **per le malattie professionali conseguenti:**
 - a) **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
 - b) **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) **per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**
- 4) **per i lavoratori interinali;**

Art. 18) ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

L'assicurazione comprende anche ai seguenti rischi:

- organizzazione, o concessione di patrocinio, di gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).



AIG MUNICIPALITIES GUARD Ed. 07_2014 ASSISTITA SENZA SPESE

- mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (escluso allestimento e smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità

di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 19) LAVORI DI SCAVO E REINTERRO

L'assicurazione comprende i lavori di scavo anche dopo il reinterro degli scavi fino a 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 20) CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 5) lettera g) delle ESCLUSIONI l'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella Scheda di Polizza.



CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 21) PAGAMENTO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al Broker cui è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 22) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, deve essere fornita alla Società l'indicazione dell'ammontare effettivo degli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio, quali:

- retribuzioni lorde corrisposte ai prestatori di lavoro;

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Nel caso tali differenze siano inferiori ad Euro 300,00 escluse le imposte, si conviene tuttavia tra le parti che il relativo pagamento non sarà dovuto.

Rimane fermo che la mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva se dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti, le documentazioni ed i registri richiesti.

Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 35% o più rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dell'annualità successiva, portandolo ad un importo non inferiore al 75% dell'ultimo premio consuntivo.

Art. 23) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dalla Società, la medesima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dall'Assicurato, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il 50% della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, sempreché il premio non sia stato fissato anche quale premio minimo. In tal caso nessun rimborso di premio sarà infatti dovuto.

Ai fini della applicabilità del presente articolo valgono anche i sinistri denunciati sulle polizze emesse all'estero disciplinate dal paragrafo "CONDIZIONI PARTICOLARI PROGRAMMA INTERNAZIONALE". Qualora esistano in vigore certificati e/o applicazioni che fanno riferimento alla presente polizza, la cancellazione della medesima avrà contestuale effetto anche per i predetti certificati e/o applicazioni.

Art. 24) DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società **entro 10 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile.

Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri:

- che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni o
- per i quali ha luogo inchiesta dell'Autorità Giudiziaria, o
- per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.

In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati entro 3 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 25) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartire fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Art. 26) ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 27) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 28) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Qualsiasi interpretazione di questa polizza, verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, in applicazione delle leggi dello Stato Italiano.

Art. 29) FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della Autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la direzione della Società o presso il Broker cui è assegnata la polizza o dove ha sede il Contraente.



IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

- Art. 1** Validità temporale dell'assicurazione
- Art. 2** Validità territoriale dell'assicurazione
- Art. 3** Proroga dell'assicurazione;
- Art. 5** Esclusioni;
- Art. 7 S.I.R.;**
- Art. 21** Pagamento ed effetto dell'assicurazione;
- Art. 22** Regolazione del premio;
- Art. 23** Recesso in caso di sinistro;
- Art. 24** Denuncia dei sinistri;
- Art. 25** Gestione delle vertenze di danno – spese legali;
- Art. 26** Altre assicurazioni.

IL CONTRAENTE

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto copia del Fascicolo Informativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Reg. IVASS n. 35 del 26/05/2010, costituito da:

- a) Condizioni di Assicurazione;**
- b) Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003.**

La verifica dell'adeguatezza del presente contratto è stata effettuata sulla base delle informazioni rese dal Contraente. Il rifiuto del Contraente di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze.

IL CONTRAENTE

